



# Città di Monselice

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 - 35043 Monselice

tel. 0429786911 - fax 042973092

www.comune.monselice.padova.it - pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Reg. Ord. n. 34

Monselice, 14 aprile 2020

**Oggetto:** Misure contingibili e urgenti connesse al diffondersi del virus COVID-19.  
Disposizioni per la apertura dei negozi per la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati e di librerie e cartolerie.

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- ❖ che il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di sei mesi;
- ❖ che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si ispirano fondamentalmente al principio del distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus;
- ❖ che con successive ordinanze del Ministero della salute e del capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state prescritte disposizioni attuative delle citate norme;
- ❖ che con decreto legge 25/3/2020 n. 19 sono state introdotte varie misure atte a evitare la diffusione del COVID-19;
- ❖ che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto con ordinanze n. 28 e 29 del 12/3/2020, 30 del 18/3/2020, 33 del 19/3/2020, 36 e 37 del 3/4/2020 ha introdotto ulteriori disposizioni per il distanziamento sociale ed il contrasto dell'assembramento di persone la cui efficacia è stabilita fino al 13 aprile 2020;
- ❖ che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con ordinanza n. 40 del 13/4/2020, ha confermato alcune prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti, prevedendo nuove disposizioni per quanto riguarda talune attività economiche;

**RICHIAMATO** in particolare il punto 1) lettera o) del dispositivo della citata ordinanza n. 40/2020 che consente la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti, limitatamente a due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera k) del punto 1 della citata ordinanza (distanziamento di almeno 2 metri, utilizzo di mascherine e guanti, predisposizione di un unico accesso, contingentamento di ingressi, sanificazione dei locali, ecc.);

### CONSIDERATO:

- ❖ che appare necessario definire i giorni nei quali possono essere aperti i suddetti negozi, al fine di coordinare il flusso dei compratori evitando le occasioni di assembramento con i flussi di consumatori per altre tipologie di prodotti;
- ❖ che nelle mattinate del lunedì e del venerdì sono aperti al pubblico, nella Piazza Ossicella e presso la struttura di via Piave (Agrimons – Mercato della Freschezza), i mercati per la vendita di generi alimentari;
- ❖ che la contemporanea apertura dei mercati per la vendita di generi alimentari e dei negozi per la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie potrebbe rappresentare una occasione di un potenziale sovraffollamento di persone in contrasto con le misure statali e regionali volte alla prevenzione del contagio;
- ❖ che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/4/2020 esclude che tali negozi possano essere aperti nei giorni festivi e prefestivi;



# Città di Monselice

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 - 35043 Monselice

tel. 0429786911 - fax 042973092

www.comune.monselice.padova.it - pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sia a livello nazionale sia a livello comunale;

RITENUTO opportuno e necessario attivare tutte le misure idonee a garantire il distanziamento sociale e, a maggior ragione, le occasioni di assembramento di persone;

RITENUTO di individuare, quale misura adeguata al contrasto del sovraffollamento, la individuazione delle giornate del martedì e del giovedì, quali giorni di apertura dei negozi per la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che prevede in capo al Sindaco, quale autorità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a tutela della propria comunità locale;

CONSIDERATO altresì che l'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 prevede la possibilità di adozione di misure ulteriormente restrittive in relazione a situazioni di aggravamento del rischio, anche da parte dei Sindaci, nell'ambito dell'attività di loro competenza, purchè non siano in contrasto con le misure statali e non incidano sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

## ORDINA

L'apertura dei negozi per la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie di cui al punto 1 lettera o) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13/4/2020 è consentita solamente nelle giornate del martedì e del giovedì, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera k) del punto 1 della citata ordinanza (distanziamento di almeno 2 metri, utilizzo di mascherine e guanti, predisposizione di un unico accesso, contingentamento di ingressi, sanificazione dei locali, ecc.).

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge.

La Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza. L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene:

- ❖ pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

e comunicata a

- ❖ operatori economici interessati.
- ❖ Comando di Polizia Locale.
- ❖ Stazione Carabinieri di Monselice.
- ❖ Dirigente Area Affari Generali – SUAP.
- ❖ Protezione Civile.

IL SINDACO  
Avv. Giorgia Bedin